

Ministero della Giustizia

Tribunale di CALTAGIRONE

USCITA - 19/03/2020 11:24:15 - 0000775



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale,

Visto il D.L. 8.3.2020 n.11 pubblicato nella G.U. dell'8.3.2020;

visti i DPCM 9.3.2020 pubblicato in GU n.62 del 9.3.2020 e 11.3.2020 pubblicato in GU n.64 dell'11.3.2020;

visto il D.L. n 18 del 17 marzo 2020;

a integrazione dei provvedimenti urgenti già resi e all'esito della riunione svoltasi il 16 marzo c.a con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Caltagirone,

DISPONE

SETTORE CIVILE

Contenzioso civile-Famiglia.Lavoro Volontaria giurisdizione

Tutte le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari del circondario e fissate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, con le eccezioni indicate all'art.83, comma 3, lettera a) del D.L. 18.3.2020 n.18.

Segnatamente non saranno oggetto di rinvio i seguenti procedimenti:

1)procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona. Detti procedimenti saranno individuati da ciascun magistrato;la cancelleria darà comunicazione alle parti della trattazione dei procedimenti. E' facoltà dei difensori richiedere congiuntamente il rinvio anche di detti procedimenti.

2) procedimenti in materia di alimenti e obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

3)procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno , di interdizione , di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di salute.

4)i TSO ,

5) procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari ;

6) procedimenti di cui agli artt 283, 351 e 373 cpc e i procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest'ultimo caso, a seguito di istanza di trattazione depositata almeno due giorni prima dell'udienza con indicazione dei motivi d'urgenza, la dichiarazione di urgenza è fatta, per le cause di nuova iscrizione, dal Presidente del Tribunale o dal Presidente di sezione con provvedimento in calce alla citazione o al ricorso e ,per le cause già iniziate dal giudice istruttore.

Saranno altresì rinviate tutte le udienze dei procedimenti

1. camerali monocratici e collegiali ex art. 737 cpc;
2. contenzioso famiglia, stato, persone e altro;
3. le udienze presidenziali
4. procedimenti cautelari e sommari non aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona (es. convalide di sfratto, proc. ex art. 700 c.p.c., sequestri, possessori);
5. le convocazioni del giudice tutelare (es.: nomina , sostituzione tutore, rendiconto) fissate fino al 15 aprile 2020 sono rinviate d'ufficio con comunicazione pec a cura della cancelleria a date che saranno indicate dal titolare del ruolo contemperando la esigenza e la urgenza di trattazione di ciascuna procedura.

Anche i giudici del lavoro provvederanno al rinvio d'ufficio delle udienze fissate fino al 15 aprile 2020, con esclusione dei procedimenti di cui all'art. 2 comma 3 lettera a) del decreto legge n. 18 del 18.3.2020 ed in particolare, con riferimento al settore lavoro e previdenza *“i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona... ed in genere tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione d'urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e per le cause già iniziate con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio egualmente non impugnabile”*.

E' opportuno rinviare le operazioni peritali nel caso di consulenze medico legali ove esse non si siano già svolte in precedenza :tanto a tutela dei periziandi che dovrebbero recarsi negli studi medici dei ctu e talora in ambulatori ospedalieri ove i periti operino intra moenia.

Ciascun magistrato comunicherà tempestivamente e telematicamente i rinvii delle udienze, alle rispettive cancellerie le quali cureranno telematicamente le comunicazioni alle parti costituite e ai CTU nominati.

In sede di rinvio dei procedimenti non esclusi dall'art. 2 comma 3 lettera a) del decreto legge n. 18 del 18.3.2020 così come prima individuati deve assicurarsi il rinvio al più presto, e comunque entro il termine di 3/4 mesi ,ai procedimenti cautelari e sommari (es. convalide di sfratto, proc. ex art. 700 c.p.c., sequestri, possessori) e il rinvio quanto più contenuto possibile ai procedimenti di più antica iscrizione fissati per la discussione.

Tutte le altre cause saranno rinviate in considerazione del carico del ruolo e dell'anzianità di iscrizione a ruolo a udienza comunque successiva al 30 giugno 2020.

I giudici del lavoro daranno priorità alla trattazione dei giudizi di lavoro in materia di licenziamento, alle cause trattate con il rito Fornero, ai giudizi di opposizione ex rito Fornero, procedimenti ex art. 28 statuto lavoratori, ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ove vi sia richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, alle cause di più antica iscrizione a ruolo, curando che il rinvio di tali giudizi avvenga a breve e comunque entro il termine di 3/4 mesi. Il rinvio sarà quanto più contenuto possibile per i procedimenti di più antica



iscrizione fissati per la discussione. Tutte le altre cause saranno rinviate in considerazione del carico del ruolo e dell'anzianità di iscrizione a ruolo.

Le udienze per i procedimenti non rinviati saranno rigorosamente tenute nelle aule di udienza indicate nel prospetto già predisposto, osservando tutte le misure di sicurezza adottate per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica.

I procedimenti saranno trattati uno per volta, con la presenza dei soli difensori e delle parti del processo (solo ove la presenza di quest'ultime sia necessaria o richiesta dal giudice) e nel rigoroso rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute e di cui all'allegato 1 del DPCM dell' 08.3.2020, (tra cui il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro).

Il Giudice nell'ambito dei poteri di direzione di udienza è facultato ad adottare ogni iniziativa utile a garantire la piena protezione della salute di tutti i soggetti del processo e del personale amministrativo sia nelle aule di udienza che negli spazi ad essa adiacenti.

Sarà possibile lo svolgimento delle udienze civili relative ai procedimenti non rinviati che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, secondo le modalità indicate all'art 83, 7 comma lett.h) del D.L 17 marzo 2020 n 18.


Nel decreto di fissazione udienza il giudice avrà cura di descrivere nel dettaglio le modalità di attivazione del collegamento

esecuzioni immobiliari e mobiliari

Con riferimento ai ruoli di esecuzione immobiliare e mobiliare i GOP titolari comunicheranno alla cancelleria, almeno prima 24 ore prima della data di udienza, il rinvio di tutti i procedimenti fissati fino al 15 aprile secondo il calendario che avranno cura di predisporre.

Sono sospesi e fino alla nuova disposizione con cui si regolamenterà il successivo periodo dal 16.04.2020 al 30.06.2020.

- gli accessi degli ausiliari agli immobili pignorati per qualunque ragione siano stati fissati;
- le visite dei custodi agli immobili pignorati;l'attuazione degli ordini di liberazione;
- tutti gli esperimenti di vendita, con modalità analogiche o telematiche, fissati fino al 15.04.2020 (incluso) sono differiti a data, da stabilirsi a cura del professionista delegato, comunque successiva al 30 giugno 2020, ferme le offerte di acquisto già formulate e con sospensione dei termini per la proposizione di ulteriori offerte. Pertanto:
- a) in ordine alle offerte cartacee, il professionista tratterà le buste depositate e non accetterà nuove offerte, il cui termine per il deposito riprenderà a decorrere, per la parte residua, a partire dal 16.04.2020 e sarà parametrato alla nuova data di vendita che si andrà a fissare;
- b) in relazione a tutti gli esperimenti di vendita, con modalità analogiche o telematiche, il professionista delegato procederà tempestivamente all'effettuazione della pubblicità di cui all'ordinanza di vendita in relazione alla nuova data fissata, con pubblicazione sui siti *internet* indicati in ordinanza e sul PVP (per quest'ultimo come evento "avviso di rettifica") dell'avviso di sospensione e della data di rinvio della vendita; - è sospeso, per il periodo fino al 15 aprile 2020 (incluso), il termine per il versamento del saldo prezzo, che riprenderà a



decorrere, per la residua parte, a far data dal 16 aprile, salve eventuali successive nuove disposizioni;

- sono altresì sospese le pubblicazioni di tutti gli avvisi di vendita nel predetto periodo.

Fallimenti

In attuazione dell'art. 83, comma 1 D.l.18/2020 sono rinviati a data successiva al 15 aprile 2020 i seguenti procedimenti:

1) udienze relative a concordati e accordi e procedure di sovraindebitamento ex lege n. 3/2012 e succ. mod.: essi sono rinviati secondo un calendario che ciascun magistrato avrà cura di predisporre e che comunicherà alla cancelleria, almeno 2 giorni prima della data di udienza;

2) udienze di verifica dello stato passivo, conti di gestione, comparizioni ex artt. 599 e 600 c.p.c., udienza di revoca dei curatori;

3) prefallimentari non urgenti (con esclusione udienze in prossimità della scadenza dell'anno dalla cancellazione della società, ipoteche che stanno per consolidarsi, istanze di adozione di misure cautelari urgenti). L'urgenza andrà dichiarata con decreto del GD o, in fase di designazione, dal Presidente;

4) reclami avverso provvedimenti del G.D. e sequestri non aventi carattere d'urgenza;

5) dal 9 marzo e fino al 15 aprile 2020 lo stimatore allo scopo nominato deve ritenersi sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici e presso il cespite acquisito alla massa fallimentare, salvo casi di urgenza, da valutare rigorosamente dal giudice su specifica istanza del curatore;

6) dal 9 marzo e fino al 15 aprile 2020 è altresì sospeso qualsiasi accesso agli immobili del fallimento, fatte salve le ipotesi di urgenza (es. inventario non procrastinabile, esigenze di controllo dello stato dell'immobile), da valutarsi in ogni caso previa interlocuzione con il Giudice delegato;


7) le vendite fallimentari, con modalità analogiche o telematiche, fissate tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 (incluso) sono differite a data da stabilirsi a cura del curatore, previa istanza al GD.

Pertanto:

a) con riferimento alle vendite ordinate ma non ancora celebrate, il curatore darà avviso della predetta sospensione sia agli eventuali offerenti che pubblicamente sul sito del gestore, sul PVP e sugli altri siti indicati nell'ordinanza di vendita, indicando come evento "*vendita differita dal GD*".

Le eventuali cauzioni già depositate saranno restituite agli offerenti.

La cancelleria non accetterà più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite sospese.



I Curatori comunicheranno ai gestori incaricati delle vendite stesse di non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

b) con riferimento alle vendite celebrate con aggiudicazione e conseguente decorso del termine per il pagamento del saldo prezzo, nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile, ai sensi dell'art. 83, co. 2, d.l. 18/2020, deve considerarsi sospeso il termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario, che tuttavia potrà, con tutta evidenza, pagare quanto dovuto. Il termine riprenderà a decorrere, per la residua parte, a far data dal 16.04.2020, salve eventuali successive nuove disposizioni;

c) nel giorno fissato per gli esperimenti come sopra sospesi, solo ove siano pervenute offerte cartacee o telematiche, il Curatore e il Giudice apriranno le buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al provvedimento di differimento dell'udienza, con l'eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica;

d) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;

e) l'attuazione degli ordini di liberazione e il rilascio degli immobili è sospeso fino al 15 aprile 2020 (incluso);

8) Sono sospesi sino al 15 aprile 2020 i termini per il deposito dei piani di concordato ex art. 161 comma VI l. fall. - salva l'ipotesi di pendenza di procedure prefallimentari- nonché per il deposito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

COLLOQUI CON PROFESSIONISTI E AUSILIARI:

Il ricevimento ordinario presso la stanza del Giudice delegato è sospeso. Ove abbia necessità e urgenza di conferire con il GD, il Curatore è invitato a mandare una mail all'indirizzo .giustizia del Giudice delegato.

Il ricevimento potrà avvenire in modalità telematica, attraverso l'applicazione "Microsoft Teams". A tal fine, si invitano i Curatori a scaricare l'applicazione.


Il GD, nella mail di risposta alla richiesta di conferimento, indicherà ora e giorno del ricevimento e fornirà il link per accedere alla stanza virtuale. Una volta acquisito il link dal Giudice, nel giorno e all'orario fissato, il Curatore dovrà:

Cliccare sul link indicato per accedere alla stanza virtuale del magistrato o digitarlo nell'apposita finestra del browser ove non sia interattivo;

Nel caso l'applicazione non sia installata sul pc dell'utente, verrà visualizzata un schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

1. Scaricare il tool di Teams tramite il pulsante "Scarica l'app di Windows" (opzione consigliata);
2. Selezionare il pulsante "Partecipa sul Web" (attenzione è preferibile utilizzare uno dei seguenti browser supportati: IE, Chrome, etc)

Se si sceglie di scaricare e installare l'applicazione Teams, dopo il primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l'applicazione e cliccare nuovamente sul superiore link;



Una volta fatta la scelta di cui al punto 2), il professionista potrà accedere inserendo il proprio "Nome e Cognome" nel campo Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti;

Cliccando su Partecipa ora il professionista viene inserito nella sala d'attesa virtuale, ove rimarrà in attesa sino a quando il magistrato lo ammetterà nella stanza virtuale.

MANDATI DI PAGAMENTO:

A partire dalla data di pubblicazione delle presenti Linee Guida, fino al 15 aprile 2020 (incluso) e fatte salve nuove disposizioni, i mandati di pagamento saranno processati e firmati dal Giudice delegato unicamente in via telematica.

Al fine di consentire, tanto alla Cancelleria quanto al GD, di procedere alla piena digitalizzazione di tali atti, è necessario che i Curatori adempiano alle seguenti istruzioni:

1) Successivamente all'apertura del libretto o conto corrente bancario intestato alla Procedura, gli estremi dello stesso devono essere comunicati alla Cancelleria telematicamente tramite PCT, la quale provvederà ad aprire il relativo evento nel fascicolo telematico.

2) Al momento di richiesta di autorizzazione al pagamento e di emissione del relativo mandato, il professionista dovrà inviare la relativa istanza a PCT inserendo correttamente il relativo EVENTO ("Istanza di emissione di mandato di pagamento") e provvedendo ad indicare nell'istanza i seguenti dati:

a) Nominativo del beneficiario e relativi dati fiscali;

b) Estremi IBAN;

c) Somma (omnicomprensiva, inclusi iva o altri accessori) per cui si chiede l'emissione del mandato.

d) Causale del pagamento.

3) Alla istanza andrà allegato il provvedimento autorizzativo del GD e la relativa fattura/nota proforma;

Sarà necessario caricare correttamente in via telematica tutti i dati sopra elencati onde permettere al GD di emettere, in evasione dell'istanza e anche mediante "visto", direttamente il mandato di pagamento firmato digitalmente e depositato nel fascicolo telematico.

Una volta emesso il mandato di pagamento digitalmente, il Curatore provvederà a formare una copia analogica, attestandone la conformità al documento informatico (art. 16 decies e undecies, d.l. 179/2012) che potrà essere utilizzata presso l'istituto bancario.

Effettuato il pagamento, il Curatore dovrà depositare la relativa ricevuta con attestazione di pagamento nel fascicolo telematico.

Di seguito un modello di istanza:



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

SEZIONE FALLIMENTARE

fallimentare.tribunale.caltagirone@giustiziacert.it

AL GIUDICE DELEGATO

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di **CURATORE** del fallimento n. ____ R.Fall., in riferimento al provvedimento della S.V. emesso il _____,

CHIEDE AUTORIZZARSI

l'emissione del mandato di pagamento secondo le modalità qui di seguito indicate:

PROC. n. _____

CAUSALE: _____

BENEFICIARIO: **nome e iban** _____

IMPORTO: _____

MODALITA' DI PAGAMENTO: _____

DA ADDEBITARSI SUL **CONTO CORRENTE/LIBRETTO** N. _____

PRESSO: _____

Si dichiara di avere/non avere provveduto al pagamento delle spese di giustizia.

Si allega: fattura/nota proforma e provvedimento del _____

Caltagirone, _____

SETTORE PENALE

Dibattimento-Ufficio GIP-GUP

In attuazione dell'art. 83 comma 1 D.L 17 marzo 2020 n 18. tutte le udienze fissate fino al 15 aprile (compreso) sono rinviate d'ufficio.

Sono escluse dal rinvio le udienze indicate all'art 83 comma 3 lett.b) D.L. 17.03.2020 n.18, in particolare :

le udienze di convalida di arresto in flagranza e fermo di indiziato di reato;

quelle nelle quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p;

i procedimenti a carico di detenuti o sottoposti a misure cautelari o di sicurezza;

i procedimenti in cui sono richieste o applicate misure di sicurezza detentive quando i detenuti, gli imputati, i proposti o il loro difensori espressamente richiedono che si proceda.

Ciascun giudice monocratico togato o GOP, con riferimento al proprio ruolo, predisporrà i decreti di rifissazione dell'udienza disponendo le notifiche a PM. , difensore dell'imputato e delle pp.cc.

Così come prescritto dall'art 83, comma 13, del D.L 18/2020 citato "*le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio*"(ad esempio processi non di prima udienza , con imputati già dichiarati assenti o contumaci, per i quali secondo il costante orientamento della S.C -. vedi da ultimo, Cass.sez 2° 4 marzo del 2020 n.8729- , il rinvio fuori udienza può essere notificato oltre che al difensore di fiducia anche al difensore



d'ufficio dell'assente o del contumace).Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori(art 154c.p.p.).

I Presidenti dei Collegi e ciascun giudice togato del settore monocratico dovrà verificare per ogni udienza la mancanza per i procedimenti con detenuti di una espressa richiesta di procedere e in tal caso sospendere i termini fino alla nuova data di udienza e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2020. Si dovrà provvedere tempestivamente alla revoca delle traduzioni relative ai soggetti detenuti per altra causa.

Saranno trattati con collegamento in videoconferenza i procedimenti con detenuti che hanno chiesto di procedere .Solo se il collegamento in videoconferenza risulta impossibile, sarà disposta la traduzione del detenuto.I procedimenti saranno celebrati a porte chiuse.

Per come già disposto con decreto del 12 marzo 2020, visto l'art 83, comma 12 del D.L 18/2020 che ribadisce che *“ la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile,mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale di sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate , in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt.3,4 e dell'articolo 146 bis del Dlgs 28 luglio 1989 n 271”* si conferma che le udienze di convalida dell'arresto e del fermo (artt 390 e 391 cpp) e di convalida dell' arresto e successivo giudizio direttissimo (ex art 558 c.p.p.) relative alle persone detenute saranno effettuate mediante videoconferenza (se possibile) o collegamenti tra l'aula di udienza e l'istituto penitenziario ove trovasi l'arrestato il fermato utilizzando i programmi *attualmente a disposizione dell'Amministrazione....”* ovvero Skype for Business e Teams.

Nel luogo in cui si trova il detenuto sarà presente, un ufficiale di polizia giudiziaria -scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti da lui riferiti - al fine di attestare l'identità dell'imputato e di dare atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti o delle facoltà a lui spettanti, nonché dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 art. 146 bis cpp. Deve essere assicurata la contestuale effettiva e reciproca visibilità tra l'aula di udienza ed il singolo detenuto. Qualora sorga (nel giudizio direttissimo) l'esigenza di conversazioni riservate tra imputato e difensore, queste saranno effettuate o attraverso le linee telefoniche dell'Ufficio e dell'Istituto penitenziario o, in caso di impossibilità o di grave difficoltà di tale collegamento, consentendo alla difesa l'utilizzo dello stesso collegamento da remoto posto a disposizione del giudice. In questo caso dovrà essere sospesa l'udienza per il tempo necessario alla consultazione riservata (con uscita dall'aula dei soggetti presenti, onde garantire la riservatezza della conversazione).

Delle modalità di tenuta dell'udienza e della garanzia dei diritti difensivi dovrà essere dato atto, specificamente, a verbale.

Solo in caso di impossibilità di utilizzo dei detti programmi si procederà alla traduzione in Tribunale delle persone arrestate o sottoposte a fermo.

Le date di rinvio per i procedimenti saranno indicate in data successiva al 30 giugno 2020. I procedimenti con detenuti o con misure anche coercitive o i procedimenti nei quali sussistano ragioni d'urgenza potranno essere fissate dopo il 15 aprile 2020.



Anche nell'ufficio GIP/GUP in attuazione dell'art. 83,1 comma 1 D.L citato, tutte le udienze del periodo 9 marzo 15 aprile sono rinviate d'ufficio fatta eccezione le udienze indicate all'art 83 comma 3) lett.b) e c) in particolare :

le udienze di convalida di arresto in flagranza e fermo di indiziato di reato;

quelle nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p;

i procedimenti a carico di detenuti o sottoposti a misure cautelari o di sicurezza,i procedimenti in cui sono richieste o applicate misure di sicurezza detentive quando i detenuti, gli imputati, i proposti o il loro difensori espressamente richiedono che si proceda;

i procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art 392 del codice di procedura penale.La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal Presidente del collegio su richiesta di parte con provvedimento motivato e non impugnabile.

Le udienze preliminari sono differite di ufficio.

A cura della cancelleria si provvederà a rinnovare gli avvisi di fissazione indicando la nuova data di celebrazione della udienza secondo le indicazioni che il GUP titolare del procedimento fornirà alla cancelleria stessa.

Per come disposto dall'3,comma 14 del DL17 marzo 2020 "le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, fermo restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio".

Si comunichi a tutti i magistrati togati e onorari del Tribunale, al personale amministrativo, alla Procura della Repubblica di Caltagirone, agli uffici del Giudice di pace del circondario e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone. Si pubblichi nel sito *internet* del Tribunale.

Caltagirone. 19 marzo 2020

9



IL PRESIDENTE

(Giovanna Scibilia)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Scibilia", is written over the printed name.